ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 10

Scambio di sedi fra magazzinieri

Ogni magazziniere puo' chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere. Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 12 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-10-scambio-di-sedi-fra-magazzinieri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it